***Allegato D***

***Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-* Attività sgombero cantine e solai**

L’obiettivo del presente protocollo è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie nelle attività di sgombero di cantine e solai l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.

Le attività di sgombero cantine e solai(costituite da piccole imprese individuali e familiari ) consiste nel servizio, presso il domicilio del cliente, di rimozione e trasporto presso le pubbliche discariche o per il riciclaggio di materiale inutilizzato da parte delle famiglie, condomini e imprese.

La suddetta attività non comporta contatto diretto tra le persone ad esclusione del momento del pagamento della prestazione

L’attività è di norma svolta da imprese di piccola o piccolissima dimensione che operano esclusivamente con l’ausilio del titolare, dei collaboratori o soci partecipanti

L’attività quindi avviene in luoghi chiusi al pubblico e pertanto la possibilità di diffusione del contagio è molto limitata

Il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all’Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

1. **PREMESSE**

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:

* Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”
* “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
* DPCM 26 aprile 2020
* “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
* Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
* • Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS –CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020

Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).

È quindi necessario che l’adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori).

**2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

L’impresa provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano il presente protocollo per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.

Ogni membro titolare, personale, dipendente familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.

Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute…) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);

**3.DISPOSIZIONE GENERALI**

L’impresa attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri, nei suoi locali e o uffici , circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi dépliant informativi .

**In particolare:**

* Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
* Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli …) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio;
* Sulla la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia presente, anche successivamente all’ingresso, sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
* l’impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell’accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti);

L’azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all’importanza di:

* mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
* rispettare il divieto di assembramento
* osservare le regole di igiene
* utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.
1. **MODALITA’ DI LAVORO**
* L’attività deve essere svolta con la presenza all’interno dei locali da sgombrare di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o da un socio partecipante).
* La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente

Poiché si presume che la suddetta attività non comporta un vero e proprio contatto diretto tra le persone ad esclusione del momento del pagamento della prestazione da parte dei clienti e non sono coinvolte persone terze , si ritiene che dette imprese possano essere autorizzate a svolgere la propria attività con le seguenti prescrizioni:

* Assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro ; il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli i clienti e con le persone conosciute sul luogo del lavoro . La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
* Fare uso obbligatorio dei guanti monouso e della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS): In alternativa alla mascherina è possibile l’utilizzo di strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive;
* I dispositivi di protezione vanno indossati sempre durante lo svolgimento del lavoro e anche durante la presenza del locale e o ugffico : l’uso delle mascherine e di eventuali ulteriori dispositivi di protezione deve essere conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
* I titolari, dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili;
* Gli ordinativi dei prodotti e del materiale da utilizzare per l’attività sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
* l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
* per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).
* sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione. Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto: il contante verrà lasciato sull’uscio della porta dell’avventore e l’operatore, una volta verificato il pagamento si allontana prima che il cliente apra la porta.
* Il trasporto del materiale di sgombero con mezzi di traporto avviene di norma con una sola persona a bordo fatto salvo il caso in cui il mezzo consenta di distanziamento sociale
1. **ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI /SEDE LEGALE/OPERATIVA E DEI MEZZI DI TRASPORTO**

L’attività di “pulizia” è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L’attività di “disinfezione”, invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica. Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti, anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull’involucro lipidico del virus SARS-CoV-2. Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile, risiede fondamentalmente nel fatto che l’immissione in commercio dei disinfettanti rispetto ai comuni detergenti è vincolata al superamento di prove di efficacia. Va fatta una puntuale verifica dei prodotti utilizzati con lettura delle rispettive etichette in quanto la differenza tra detergente, sanificante e disinfettante è di fondamentale importanza. Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l’etanolo al 62% e 71% riducono significativamente l’infettività dei coronavirus su superfici entro 1 minuto di esposizione. Ci si aspetta un effetto simile contro il SARS-CoV-2. Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché secondo quanto riportato nel Protocollo condiviso del 14 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, in luoghi di lavoro non sanitari dove non si siano verificati contagi Covid-19, la sanificazione è necessaria in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista, così come nel caso della presenza di un caso di positività al SARS-CoV-2. È sufficiente anche una blanda disinfezione e in un minuto i virus vengono inattivati. Gli ambienti di vita e di lavoro vanno detersi e, in questo modo, non c’è alcuna possibilità di trasmissione.

**Pertanto l’impresa deve necessariamente provvedere :**

1. alla pulizia ed igenizzazione dei mezzi di trasporto dopo ogni attività sgombero cantine e sola e sanificazione alla fine della giornata lavorativai;
2. alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali e delle postazioni di lavoro, delle aree comuni (reception) anche nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di settore;
3. Dotare i servizi igienici di materiali (asciugamani) usa e getta e di un n. adeguato di cesti per i rifiuti;
4. Importante garantire il costante ricambio di aria naturale dei locali (vedi anche Rapporto ISS 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” del 23/3/2020), soprattutto durante le operazioni di pulizia e sanificazione;
5. Gli impianti di ventilazione meccanica controllata, consentendo il ricambio dell’aria con l’esterno, devono restare attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70%;
6. Eliminare la funzione di ricircolo dell’aria condizionata, che favorisce la diffusione in aria di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.);

**Inoltre si ritiene importante quanto segue:**

* Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
* Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
* Pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti;
* Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina);
* Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina);
* Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti;
* Manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
* Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
1. **SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**
	* La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
	* Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
	* La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
	* Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
	* Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
	* Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
	* Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.